

All'UFFICIO TRIBUTI  
del COMUNE DI

30029 – **SAN STINO DI LIVENZA** (VE)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' AI FINI I.M.U.  
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI**

Il/la sottoscritto/a	
Codice fiscale	
Nato a	Il
Residente a	
In Via/P.zza	
in qualita di	
della Ditta	
Sede legale	

consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, il DPR 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) ed informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

**D I C H I A R A**

**Ai fini della riduzione del 50% della base imponibile I.M.U.**

che le unità immobiliari di seguito indicate - di cui è  proprietario  usufruttuario –  
site in SAN STINO DI LIVENZA:

Via/Piazza	Foglio	Part.	Sub.	Categoria	Percentuale possesso

Sono **INAGIBILI/INABITABILI** in quanto necessitano di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e **si trovano in condizioni di degrado fisico sopravvenuto** (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) **o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.**  
Dichiara inoltre che i suddetti immobili sono **DI FATTO NON UTILIZZATI.**

Luogo e data, \_\_\_\_\_



**ATTENZIONE**

IN CASO DI PRESENTAZIONE PER POSTA, VIA FAX, VIA MAIL O DA PARTE DI TERZI ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_  
**Firma del/la dichiarante** (per esteso e leggibile)

**AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA IN CASO DI PRESENTAZIONE DIRETTA**

Firma apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Modalità di identificazione \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

**IL DIPENDENTE ADDETTO**

\_\_\_\_\_

**Art. 4 - FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI**

1. La riduzione del 50% della base imponibile disposta per i fabbricati inagibili o inabitabili e **di fatto non utilizzati**, ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, **si applica esclusivamente alle unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro/risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e che si trovino in condizioni di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato in precarie condizioni igienico-sanitarie, diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabili con interventi di ordinaria e/o straordinaria manutenzione.**
2. La riduzione di cui al comma precedente **non si applica alle unità immobiliari che necessitano di semplici interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria così come definiti dall'art. 3 lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.**
3. Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione; tali interventi rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Inoltre, **non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature, ecc.) o l'inefficienza degli stessi.**
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
  - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
  - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale attestare che:
    - l'immobile è inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato in conformità con quanto previsto dal precedente comma 1;
    - il dichiarante è consapevole che, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

**Il Comune si riserva la facoltà di verificare la correttezza della dichiarazione presentata dal contribuente. In caso di dichiarazioni false o mendaci, l'agevolazione sarà sospesa d'ufficio, si provvederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria e si procederà al recupero della differenza d'imposta dovuta, con applicazione di sanzioni ed interessi.**
5. La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al punto a) del precedente comma 4, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide – con effetto dal 1° gennaio – le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 31 dicembre 2012.
7. I contribuenti che già beneficiavano di analoga riduzione ai fini ICI o che già avevano dichiarato il possesso dei requisiti ai fini IMU, sono tenuti a confermare il diritto alla riduzione presentando entro il 31 dicembre 2012 la dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 4.
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari catastalmente autonome, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità va dichiarata entro i termini e con le modalità stabilite dall'art. 13 comma 12-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.
10. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

**Estratto DPR 6/6/2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia**

**Art. 3 – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
  - a) "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  - b) "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
  - c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
  - d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

*..omissis..*